

COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 18/07/2015	VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G <i>per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente: Art. 8bis delle NTA – Adozione.</i>
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala Consiliare del Comune di Ocre.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Fausto FRACASSI	X	
Matteo D'ANTONIO	X	
Benito Adriano DI PASQUALE		X
Fabrizio CERINI	X	
Francesco MATTUCCI	X	
Nives NISSI	X	
Roberta SPAZIANI	X	
Stefania CIUCA	X	
Sandro SELLECCHIA	X	
Gianfranco PASTA	X	
Maurizio FEDERICI	X	

ASSEGNATI N.11; IN CARICA N.11; PRESENTI N. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Ing. Fausto FRACASSI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marina Accili. La seduta è pubblica.

Sono altresì presenti in qualità di Assessori esterni:

- () Tiziana SELLECCHIA
- (x) Cesidio GUALTIERI

Il Sindaco prima di procedere all'esame dell'argomento di cui trattasi invita i consiglieri interessati ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.L.gs. 267/2000 ad allontanarsi dall'aula.
Si allontanano i consiglieri Cerini Fabrizio e Spaziani Roberta consiglieri presenti n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "*Doveri e condizione giuridica*" *statuisce al comma 2 che "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

DATO PARIMENTI ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che "*Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico"*;

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia "*espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna*" (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

1) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);*

2) *i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);*

3) *a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);*

4) *l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza -*

improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

5) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza"(cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

DATO ATTO che se in passato – soprattutto nei paesi di media-piccola dimensione – l'unico meccanismo per procedere all'approvazione degli Strumenti in pieno ossequio dell'art 78 TUEL era quello della nomina del commissario **ad acta**, recentemente è l'approvazione parcellizzata dello Strumento Urbanistico che consente all'Ente di svolgere l'attività di pianificazione urbanistica in assoluta imparzialità;

DATO PARIMENTI ATTO che tale istituto, di chiara e pacifica creazione pretoria, trova peraltro oggi espresso riconoscimento anche nella prassi;

RICHIAMATO, in particolare, il parere reso dal Ministero degli Interni n. 11236/08 – 15900/TU/00 del 21 ottobre 2008 secondo il quale: *"(...) quest'ufficio evidenzia che il comma 2 del citato articolo dispone che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Al riguardo è opportuno evidenziare che per l'approvazione delle varianti da apportare al piano regolatore generale è legittima la votazione separata e frazionata e, quindi, hanno l'obbligo di astenersi quei consiglieri che di volta in volta, quando viene discussa e votata una determinata variante, si trovano in una posizione di conflitto di interessi. I Consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del disegno pianificatorio, per una loro correlazione diretta ed immediata con gli stessi, potranno, invece, prendere parte alla votazione finale dell'intero piano. La ratio dell'art. 78 T.U.E.L, costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali deve ritenersi sufficientemente garantita, in quanto il Consigliere "interessato", per quanto riguarda la scelta pianificatoria relativa ai suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione finale, posto che in ordine alla questione si è già formato il consenso senza la sua partecipazione (cfr. sent. TAR Lazio, Sez.II bis n.6506 del 2002 e TAR Veneto Sez.I n.4159/03). Tale situazione appare ragionevole se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni, come il caso in esame, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali, con la conseguenza che la formazione di tali strumenti sarebbe riconducibile non alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno - il commissario ad acta - che dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr Tar Trentino Alto Adige - Bolzano, 29 luglio 1999, n.237 e Tar Veneto, Sez. I, n.4159/03). Nel caso in esame si ritiene che i consiglieri che si trovavano in una posizione di conflitto di interesse dovevano astenersi non dalla discussione e votazione finale, ma dalla discussione e votazione della variante al piano regolatore relativa a zone ove si trovano beni di loro proprietà o di loro parenti";*

RICHIAMATE le molteplici decisioni giurisdizionali che riconoscono espressamente la possibilità per un Ente pubblico di ricorrere in sede di approvazione di Strumenti urbanistici a siffatto istituto: tra le altre, a titolo meramente esemplificativo, TAR Lombardia-Milano, sez. II, 1 luglio 2009, n. 4744, laddove è stato chiaramente statuito come *"(...) la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. I, 06 agosto 2003 n. 4159; T.A.R. Liguria, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 1773) ha spesso*

affermato che il procedimento di votazione frazionata, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve ritenersi legittima. Ciò nella considerazione che non è rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione. Di contro tale soluzione appare ragionevole e realistica, se si tiene presente la situazione dei piccoli comuni ed in particolare di quello di specie, in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche, posto che, ove non si consentisse detta votazione frazionata, sarebbe sostanzialmente impossibile per detti comuni procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali. Ne conseguirebbe altresì una violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione degli strumenti urbanistici, nei predetti comuni, non sarebbe quasi mai riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno – il commissario ad acta – che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Trentino Alto Adige – Bolzano – 29 luglio 1999, n. 23) (...) Il Collegio non ignora la giurisprudenza (Cons. Stato, 22 giugno 2004 n.4429) secondo la quale “l'art.7 l. n.1150/42, là dove prescrive che gli strumenti di pianificazione generale devono “considerare la totalità del territorio comunale”, non si limita a sancire la necessità che il contenuto del piano (o della variante) generale comprenda la disciplina di tutte le aree incluse nel perimetro del Comune, ma impone, come è stato osservato in via di interpretazione (Cons. St., sez. IV, 28 novembre 1994, n.959), l'esame, la discussione e l'approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso. Tale conclusione discende oltre che dalla lettera dell'art.7 l. n. 1150/42, dall'esigenza che il regime urbanistico introdotto da un atto riferito alla totalità del territorio comunale venga deliberato in conformità ai criteri uniformi ed agli obiettivi generali contestualmente stabiliti. La portata generale dello strumento in questione implica un esame complessivo ed unitario dei principi che orientano e giustificano le relative scelte pianificatorie nonché dell'impatto di queste ultime sull'assetto dell'intero territorio. Deve quindi ritenersi che l'adozione della variante in votazioni frazionate e separate di singoli segmenti della nuova disciplina urbanistica non risulti corretta qualora, non sia accompagnata da un'analisi complessiva del suo contenuto globale (...);

VISTA altresì la nota prot. n. 31371 del 08/07/2008 della Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l'Ambiente e il Territorio, Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza inerente le problematiche relative all'art. 35 della LR n. 18/83 e, più in generale, in merito all'obbligo gravante sui consiglieri comunali di astenersi ai sensi dell'art 78 del D.L.gs. 267/2000 dalla partecipazione alla discussione e all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica;

DATO ATTO CHE tali decisioni si collocano all'interno di un solco giurisprudenziale assolutamente consolidato;

CHE questo Ente, a fronte del dettato normativo di riferimento e delle predette indicazioni rese dalla giurisprudenza, ritiene opportuno ricorrere nel procedimento amministrativo *de quo* all'applicazione dell'istituto della votazione frazionata;

CHE per contro, questo Ente ritiene non opportuno ricorrere ad altre opzioni tecniche di approvazione e/o deliberazione, quali un commissario *ad acta*, giacché:

- ne conseguirebbe una possibile e/o potenziale violazione del principio di democraticità, in quanto la formazione dello strumento urbanistico non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale, ma a quella di un organo esterno, che necessariamente dovrebbe intervenire in via sostitutiva (cfr. TAR Lombardia, sez. II, sentenza n. 4744/2009);
- la giurisprudenza, con un orientamento “*realistico*”, ammette la possibilità di far luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza – improntata al rispetto del principio di democraticità – di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (TAR Liguria, I, n. 1773/2007; TAR Veneto, Venezia, I, n. 4159/2003);
- l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone

soltanto allorché la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);

- l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando influente che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755)." (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

RITENUTO pertanto *che la conduzione dei lavori del Consiglio*, ai fini dell'adozione della "VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente" di cui trattasi, **possano procedersi** in modo da agevolare operativamente l'assenza e l'astensione dei consiglieri che ritengano per essi sussistere situazioni di "correlazione immediata e diretta" tra lo specifico contenuto dell'atto deliberativo e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado **tramite discussione e votazione separata e frazionata**;

VISTA la deliberazione n. 20 del 09/09/2014 del Consiglio Comunale con la quale si approvava in via definitiva la <<"Variante Generale del Piano Regolatore Generale e recepimento con modifica del Piano Regionale Paesistico" – Approvazione Definitiva>> il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul BURA Ordinario n. 46 del 19/11/2014;

PRESO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15/05/2012 avente per oggetto <<Elaborazione di una variante specifica al vigente PRG per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale – Determinazioni.>> l'Amministrazione comunale, nelle more della completa definizione dell'iter avviato per l'approvazione definitiva della variante generale e tenuto conto di quanto previsto del disegno di Legge Regionale "Norme in Materia di Pianificazione per il Governo del Territorio" approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 380/C del 21/07/2009, giungeva alla determinazione di avviare l'iter per la predisposizione degli atti tecnici inerenti la redazione di una Variante Specifica al P.R.G. evidenziando tra l'altro nella deliberazione:

"CHE lo scopo della Variante Specifica è quello di individuare una procedura che possa promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel PRG secondo le esigenze della Pubblica Amministrazione, evitando situazioni di "ingessamento" dello strumento urbanistico spesso determinato dal mancato intervento dei proprietari delle aree inserite;

CHE la procedura, che verrà studiata e approfondita nel corso della redazione della Variante, può essere individuata di massima nella formazione di Piani-Programmi attuativi del PRG che, in presenza di inerzia da parte dei privati, consentano all'Amministrazione Comunale di intervenire con una parziale riduzione della potenzialità edificatoria delle aree interessate a vantaggio di chi invece dimostra di voler intervenire;

CHE tale meccanismo non elimina il diritto acquisito insito nella previsione di area edificabile, ma lo limita solo parzialmente, consentendo il recupero di potenzialità edificatoria da

trasferire su altre aree, anche di nuova previsione, ricadenti in ambiti caratterizzati da particolari condizioni ambientali, morfologiche e infrastrutturali preventivamente individuati dalla Variante specifica e classificabili come “Territori urbanizzabili”, senza incidere sul dimensionamento globale già definito dal PRG;

CHE la procedura che verrà definita può rientrare fra gli elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale, entro i principi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di regolamentazione delle attività di uso e di trasformazione del territorio comunale;”

CONSIDERARATO CHE con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico n. 8 del 11/09/2012 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la “Redazione della Variante Specifica al vigente Piano Regolatore Generale” al gruppo di progettazione costituito dall’Arch. Filippo Fantoni, con studio in Modena Via San Giacomo, 38 - 41121 Modena e dalla società Yuppies Services s.r.l., con sede in Modena Via Pescia, 315 - 41126 Modena;

CHE con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico n. 20 del 26/06/2014 si è proceduto all’affidamento dell’incarico professionale per la “Redazione dello studio di compatibilità geomorfologica” ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 nel testo vigente, limitatamente alle aree ricomprese nei perimetri individuati dalla Variante Specifica in oggetto alla Dott.ssa Geologo Federica Durante, domiciliata nel comune di Ocre in Viale Volontari della Protezione Civile Provincia di Treviso;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/12/2013 avente per oggetto “Relazione programmatica alla Variante Specifica al vigente PRG”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014 avente per oggetto “Relazione programmatica alla Variante Specifica al vigente PRG - Determinazioni” alla quale si rimanda per una più completa disamina;

VISTI i complessivi elaborati tecnici del Piano in oggetto predisposti, ognuno per quanto di competenza, dai professionisti sopra richiamati costituito dai seguenti elaborati tecnici:

A) - TAVOLE DI ANALISI

- 1) - TAVOLE SERIE 1 - RECEPIMENTO P.R.P. APPROVATO
 - 1.1 – San Martino
 - 1.2 – San Panfilo
 - 1.3 – San Felice
 - 1.4 – Valle e Cavalletto
- 2) - TAVOLE SERIE 2 - P.R.G. VIGENTE - RECEPIMENTO P.R.P.
 - 2.1 – San Martino
 - 2.2 – San Panfilo
 - 2.3 – San Felice
 - 2.4 – Valle e Cavalletto

B) - TAVOLE ED ELABORATI DI PROGETTO

- 3) - TAVOLE SERIE 3 - PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA
 - 3.0 – Tavola Sinottica
 - 3.1 – San Martino
 - 3.2 – San Panfilo
 - 3.3 – San Felice
 - 3.4 – Valle e Cavalletto
- 4) - TAVOLE SERIE 4 - VARIANTE SPECIFICA - RECEPIMENTO P.R.P.
 - 4.0 – Tavola Sinottica
 - 4.1 – San Martino
 - 4.2 – San Panfilo
 - 4.3 – San Felice
 - 4.4 – Valle e Cavalletto

- 5) - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E VERIFICA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE
- 6) - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (VAS) - RAPPORTO PRELIMINARE
- 7) - VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.N.C.A.)
- 8) - VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE
- 9) - NORME DI ATTUAZIONE - TESTO COORDINATO
- 10) - VERIFICA DI COMPATIBILITA' ASPETTI IDROGEOLOGICI/SISMICI
(solo ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001);

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, della Legge Regionale n. 18/1983 nel testo in vigore si è provveduto con nota prot. n. 42/VI/01 del 13/01/2015 all'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001;

CHE con nota prot. n. RA/80866 del 27/03/2015 la Giunta Regionale Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DC 22, Ufficio Tecnico di L'Aquila ha rilasciato il parere richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974) come di seguito riportato:

“**parere favorevole** sulle previsioni pianificatorie proposte dalla VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di OCRE (AQ), subordinando il suddetto parere alle seguenti prescrizioni:

- Il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente agli Ambiti potenzialmente urbanizzabili (Art. 8 bis) della Variante specifica del Comune di OCRE;
- Per le aree del territorio comunale che si sovrappongono con aree classificate con pericolosità P1, P2, P3 e PS deve essere rispettata la disciplina di cui alle NTA del vigente PAI. In particolare per le aree che si sovrappongono con area a pericolosità P3, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere alla loro corretta trasposizione nello strumento urbanistico prima del rilascio dei titoli abilitativi necessari all'edificazione e alla delimitazione delle fasce di rispetto, ai sensi del disposto di cui all'art. 20 e all'allegato F delle Norme di Attuazione del PAI limitando in tali fasce gli interventi a quelli esclusivamente consentiti dal citato art. 20 del PAI;
- Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto;
- Tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi";
- Nelle zone comunque interessate da fenomeni di Instabilità di Versante (non soggette a vincolo sovraordinato) si dà parere non favorevole a qualsivoglia tipo di intervento edilizio;
- Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 14/01/2008 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell'acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti;
- In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse;
- Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali stabili e/o suscettibili di amplificazione locale.

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;

VISTA la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Regione Abruzzo Assessorato Urbanistica Territorio, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali n. 184 del 12/03/1992;

VISTA la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art.

43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione”;

VISTO il “*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*”, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 nel testo in vigore;

VISTO l’art. 35, comma 1, della Legge Regionale 18 aprile 1983 nel testo vigente che recita “*Prima dell'adozione del P.R.G. o contestualmente ad essa, il Consiglio Comunale accerta la consistenza delle proprietà immobiliari situate nel territorio comunale, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea retta, come risulta dai Registri Immobiliari ovvero da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli Consiglieri Comunali.*”;

ACQUISITI a tal fine le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali e/o eseguite le prescritte consultazioni presso la l’Agenzia della Entrate Conservatoria del Registri Immobiliari;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 nel testo vigente e l’art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall’art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art. 43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione”;

RICHIAMATE, condivise e fatte proprie le motivazioni e le finalità espresse nella “Relazione Illustrativa (Tav. 5)” predisposta e sottoscritta dai tecnici incaricati;

TENUTO CONTO che il presente strumento urbanistico risulta coerente con le finalità e gli obiettivi di cui alla “Relazione programmatica alla Variante Specifica al vigente PRG” approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2014;

ACQUISITO il parere Favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000, della presente deliberazione, oltre al visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale;

VISTO quanto definito nell’elaborato n. 8, predisposto dai tecnici incaricati, inerente in particolare l’inserimento dell’ “Art. 8bis - Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma di attuazione – Recupero ricollocazione e trasferimento di potenzialità edificatoria” alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;

IL SINDACO pertanto propone, nel rispetto di quanto precedentemente rilevato e precisato in merito alla discussione e votazione separata e frazionata, *l’adozione del citato “Art. 8bis - Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma di attuazione – Recupero ricollocazione e trasferimento di potenzialità edificatoria”* così come articolato e inserito nella documentazione tecnico-amministrativa della “*VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l’individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente*” (cfr. Tav. 8);

SUCCESSIVAMENTE il Sindaco dopo aver illustrato i contenuti salienti della Variante di cui trattasi invita i consiglieri alla discussione;

INTERVIENE il Consigliere Sellecchia Sandro il quale evidenzia che la materia è complessa e pertanto è necessaria la disponibilità della maggioranza al fine di consentire ai cittadini di fare osservazioni in base alle esigenze reali; anche noi come minoranza proporremo delle osservazioni;

ESAURITA la discussione in aula;

IL SINDACO invita pertanto il consiglio a procedere alla votazione del presente punto all'ordine del giorno

Con voti Favorevoli n. 5
Contrari n. ==
Astenuiti n. 3 (Sellecchia Sandro, Federici Maurizio, Pasta Gianfranco)

DELIBERA

- ✓ **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- ✓ **di prendere atto** della consistenza fondiaria dei consiglieri, specificata ai sensi dell'art. 35 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore in merito alla trasparenza amministrativa, così come riportato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei consiglieri comunali acquisite in atti così come meglio evidenziato nello specchio riassuntivo che segue dove vengono evidenziati gli identificativi catastali:

Foglio n.	Particelle
1	126, 301, 567 e 748
2	105, 106, 108, 189, 781, 784, 1285, 1329, 56, 1574, 188, 195, 2317, 567, 960, 777, 1310, 536, 439, 427 e 1217
5	242 e 922
9	1118

Con voti Favorevoli n. 5
Contrari n. ==
Astenuiti n. 3 (Sellecchia Sandro, Federici Maurizio, Pasta Gianfranco)

DELIBERA

- ✓ **di prendere atto** che la documentazione tecnico-grafica della “*VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente*” è costituita dagli elaborati grafici e/o normativi così come predisposti e trasmessi dai professionisti incaricati, ognuno per quanto di propria competenza, di seguito elencati:

A) - TAVOLE DI ANALISI

- 1) - TAVOLE SERIE 1 - RECEPIMENTO P.R.P. APPROVATO
 - 1.1 – San Martino
 - 1.2 – San Panfilo
 - 1.3 – San Felice
 - 1.4 – Valle e Cavalletto
- 2) - TAVOLE SERIE 2 - P.R.G. VIGENTE - RECEPIMENTO P.R.P.
 - 2.1 – San Martino
 - 2.2 – San Panfilo
 - 2.3 – San Felice
 - 2.4 – Valle e Cavalletto

B) - TAVOLE ED ELABORATI DI PROGETTO

- 3) - TAVOLE SERIE 3 - PROPOSTA DI VARIANTE SPECIFICA
 - 3.0 – Tavola Sinottica
 - 3.1 – San Martino
 - 3.2 – San Panfilo
 - 3.3 – San Felice
 - 3.4 – Valle e Cavalletto
- 4) - TAVOLE SERIE 4 - VARIANTE SPECIFICA - RECEPIMENTO P.R.P.
 - 4.0 – Tavola Sinottica
 - 4.1 – San Martino
 - 4.2 – San Panfilo
 - 4.3 – San Felice
 - 4.4 – Valle e Cavalletto
- 5) - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E VERIFICA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE
- 6) - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (VAS) - RAPPORTO PRELIMINARE
- 7) - VERIFICA DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.I.N.C.A.)
- 8) - VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE
- 9) - NORME DI ATTUAZIONE - TESTO COORDINATO
- 10) - VERIFICA DI COMPATIBILITA' ASPETTI IDROGEOLOGICI/SISMICI
(solo ai fini dell'acquisizione del prescritto parere previsto dall'ex art 13 della Legge n. 64 del 02/02/1974, oggi art. 89 del D.P.R. 380/2001);

- ✓ **di prendere atto** altresì dell'acquisizione del prescritto parere rilasciato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art 13 L. n. 64/1974), con nota prot. n. RA/80866 del 27/03/2015 dalla Giunta Regionale Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila – DC 22, Ufficio Tecnico di L'Aquila, al quale si rimanda per una più completa disamina;
- ✓ **di adottare** ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18 nel testo in vigore, la “*VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente*”, **limitatamente all'“Art. 8bis - Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma di attuazione – Recupero ricollocazione e trasferimento di potenzialità edificatoria”**, così come definito nella <<Tav. n. 8 - “Variante Normativa”>> allegata alla presente deliberazione;
- ✓ **di disporre** il deposito e la pubblicazione della “*VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE P.R.G. per l'individuazione di una normativa che contribuisca a promuovere e facilitare l'attuazione delle previsioni contenute nel Piano Regolatore Generale Vigente*”, limitatamente all'“Art. 8bis - Modalità di attuazione del P.R.G. – Piano/Programma di attuazione – Recupero ricollocazione e trasferimento di potenzialità edificatoria”, testé adottata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 e seguenti dell'art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 12 aprile 1983 nel testo vigente;
- ✓ **di trasmettere** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Segretario Comunale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Fausto FRACASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marina ACCILI

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento.

Li 18.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(x) F.to Dott.ssa Marina Accili

(x) F.to Ing. Fausto Pancella

() F.to Rag. Carlo Dante

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
() F.to Rag. Carlo Dante

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

[x] è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23/09/2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, li 23/09/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Pierluigi Biondi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

[] è divenuta esecutiva il giorno _____
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale li _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,

[] è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marina Accili

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ocre , _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Accili
